



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# **Bollette: addio conguagli troppo cari**

Autore: Redazione | 19/09/2017



***Bollette astronomiche: per evitare che il consumatore si trovi a pagare importi elevati arriva una norma che vieta i conguagli troppo cari.***

Addio ai **conguagli** sulle **bollette della luce, acqua e gas** di importi così elevati da mettere in ginocchio una famiglia. In questi casi, se il **conguaglio** supera un

periodo di **due anni** si considera automaticamente illegittimo e non sarà possibile staccare l'utenza a chi non paga, almeno fino a quando l'Autorità Garante non abbia verificato la legittimità della condotta dell'operatore. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.

È quanto prevede una **proposta di legge** attualmente all'esame della Commissione Attività produttive della Camera, volta a frenare eventuali violazioni del Codice del consumo. La proposta (il cui testo è riportato qui di seguito) dovrebbe definire termini e modalità per la sospensione dei pagamenti derivanti da **fatture** a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, oltre a quelli dei pagamenti derivanti da comportamenti illegittimi dei gestori e per i rimborsi di pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente, relativi a fatture emesse a decorrere dal 10 gennaio 2016.

Sono ormai numerosi gli italiani che hanno ricevuto, almeno una volta nella propria vita, una bolletta della luce, del telefono o del gas con importi astronomica. La ragione viene spesso attribuita al «**conguaglio**» che, spesso, diventa difficile da verificare e sottoporre a critica. Stranamente, i conguagli arrivano sempre dopo molto tempo, quando ormai l'importo della bolletta è lievitato e l'utente non è in grado di pagare in un'unica soluzione. C'è chi cambia operatore per cercare di sottrarsi al pagamento, c'è chi invece chiede la dilazione. Di fatto, però, il consumatore si trova in una posizione di debolezza. Per combattere il fenomeno delle **bollette astronomiche** e dei **conguagli troppo cari** è in discussione la norma che potrebbe tranquillizzare gli utenti di luce, acqua e gas: saranno vietati conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni. L'eventuale violazione di tale disposizione si tradurrà in una pratica contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà. L'utente sarà legittimato a non pagare e non potrà subire il distacco dell'utenza fino a quando sul punto non si sia pronunciata l'Authority competente. Solo se l'utente avrà approvato per iscritto e in modo espresso una fatturazione per conguagli superiori a due anni tale pratica sarà considerata lecita. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio.

Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture

conseguentemente emesse. L'utente non è tenuto a pagare le fatture emesse sulla base di **consumi stimati** se questi ha tempestivamente comunicato gli effettivi consumi oppure quando la propria utenza sia abilitata al sistema di **telelettura**.

È evidente dunque come l'emissione di maxi-bollette per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisca, nei fatti, una pratica commerciale contraria ai principi richiamati nella fase di esecuzione del contratto, in particolare perché presuppone un ritardo che non può essere in alcun modo attribuito al consumatore, ma solo all'operatore che, in quel caso, non può venire meno al proprio dovere di correttezza facendo ricadere sull'utente la gravosità di un onere derivante da un proprio errore. L'obbligo di correttezza e di buona fede si concretizza infatti nell'obbligo per ciascun operatore di proteggere i consumatori da comportamenti scorretti, non soltanto sleali, ma anche negligenti.

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

### ART. 1.

1. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c-bis), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, l'inserimento dell'intimazione di pagamento immediato, con minaccia del distacco dell'utenza, nelle fatture emesse per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni costituisce pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 24, 25, comma 1, lettera c), e 26, comma 1, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'autorità competente abbia aperto un procedimento per l'accertamento di eventuali violazioni del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'utente ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore.

4. Qualora le autorità competenti accertino comportamenti illegittimi da parte dei gestori dei servizi di fornitura di energia elettrica, di gas e del servizio idrico, gli utenti lesi da tali comportamenti non sono obbligati al pagamento delle fatture conseguentemente emesse. In ogni caso, gli utenti non sono obbligati al pagamento delle fatture emesse sulla base di consumi stimati per periodi relativamente ai quali essi abbiano tempestivamente comunicato gli effettivi consumi ovvero quando per le rispettive utenze siano operanti sistemi di telelettura.

5. Nei contratti di cui al comma 1, l'utente può consentire, con clausola specificamente approvata per iscritto, la fatturazione a conguaglio per periodi maggiori di due anni. Nei casi di conguaglio espressamente consentito ai sensi del primo periodo non è comunque ammessa l'applicazione di interessi.

6. È in ogni caso diritto dell'utente, anche nel caso di contratti stipulati in regime di libero mercato, all'esito della verifica di cui al comma 3, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di conguaglio non espressamente consentito dall'utente ai sensi del comma 5.

7. L'utente può sempre chiedere di procedere al pagamento rateale del conguaglio espressamente consentito ai sensi del comma 5.

8. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione, definisce misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l'accertamento e l'acquisizione dei dati dei consumi effettivi.

## **ART. 2.**

1. Le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche ai rapporti contrattuali in atto e in relazione ai procedimenti e agli accertamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per la sospensione dei pagamenti e per i rimborsi di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'articolo 1, relativi a fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Camera dei Deputati

A.C. 3792